

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Ulteriore modifica della deliberazione della Giunta provinciale di data 18 luglio 2008, n. 1819 avente per oggetto "Approvazione dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 (ex art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18- 125/Leg. di data 09/05/2008)", già modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2008, n. 3336.

Il giorno **24 Luglio 2009** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) relativo all'Accesso al Fondo sociale europeo, come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- visto il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006, così come rettificato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006;
- visto il regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativo al Fondo sociale europeo e recante modifiche del regolamento (CE) n. 1081/2006;
- visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con Decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 23 febbraio 2007, n. 403 avente per oggetto: “Approvazione della proposta di Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Provincia Autonoma di Trento riferibile all'obiettivo 2 “Competitività regionale e Occupazione” per il periodo pluriennale 2007-2013. Conferimento del mandato per la sua negoziazione”;
- visto il Programma Operativo approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5770 il 21 novembre 2007;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 14 dicembre 2007, n. 2803 avente per oggetto: “Presenza d'atto e condivisione del Programma Operativo provinciale - Fondo Sociale Europeo – ob. 2 “Competitività regionale e occupazione” - periodo di programmazione 2007/2013”;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo” ed in particolare l'art. 2 comma 3 dello stesso che recita:
“Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di indirizzo politico dell'AdG del FSE previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le

modalità per l'attuazione del PO. La proposta di deliberazione è predisposta dall'AdG del PO d'intesa con gli O.I.”.

- visto il comma 1 dell'art. 25 del medesimo decreto in cui si dice che:
“La natura delle spese riconoscibili, i parametri e le soglie di riconoscibilità delle medesime ai soggetti attuatori degli interventi sono definite dalla Giunta provinciale con deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 18 luglio 2008, n. 1819 avente per oggetto “Approvazione dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 (ex art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 30 dicembre 2008, n. 3336 di modifica della deliberazione di cui al precedente alinea;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 15 maggio 2009, n. 1173 avente per oggetto “Approvazione dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 - OPERAZIONI ANTICRISI" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 454 di data 6 marzo 2009 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo" di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)”;
- ritenuto opportuno estendere anche agli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo regolati dai Criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale di data 18 luglio 2008, n. 1819, alcune semplificazioni per la gestione e per la rendicontazione introdotte con la deliberazione di cui al precedente alinea, ed integrare i Criteri con ulteriori disposizioni atte a migliorare l'efficienza dell'attività realizzativa e gestionale;
- preso atto delle note di condivisione espresse dagli Organismi Intermedi Agenzia del Lavoro e Servizio per lo Sviluppo e l'Innovazione del sistema Scolastico e formativo in merito alla presente modifica;
- visti i pareri previsti dalla deliberazione di data 24 maggio 2002, n. 1112 e s.m. rilasciati dai Servizi competenti;
- visto il parere espresso, in merito alla presente modifica, dalla Commissione provinciale per l'impiego, Comitato per la Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.P. n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008;
- visto il parere espresso, in merito alla presente modifica, dalla Commissione provinciale per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.P. di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, le disposizioni contenute nel documento denominato “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 (ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziate dal Fondo sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 09/05/2008)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione di data 18 luglio 2008, n. 1819 e s.m., come di seguito specificato:

- sostituendo, all’interno del capitolo 12. LIQUIDAZIONI E FIDEJUSSIONI (ANTICIPI, STATI DI AVANZAMENTO E SALDI), il secondo capoverso dopo il primo elenco numerato, con il capoverso “Si ricorda infine che sulle fatture/note di addebito emesse dal Soggetto attuatore, sia per gli anticipi/stati di avanzamento che per il saldo finale, vanno obbligatoriamente indicati il codice e il titolo dell’attività cui si riferiscono, nonché le coordinate bancarie del conto corrente sul quale accreditare gli importi (codice IBAN obbligatorio).”;
- sostituendo, all’interno del capitolo 13. SCHEDE DI RILEVAZIONE TRIMESTRALE , il capoverso “Le schede dovranno essere trasmesse anche se in corrispondenza non viene richiesto alcun stato di avanzamento finanziario e anche se nel corso del trimestre non è stata effettuata alcuna spesa.” con il nuovo capoverso “Nel caso in cui nel trimestre non sia stata sostenuta alcuna spesa, la dichiarazione trimestrale a zero dovrà essere trasmessa in modalità informatica senza la successiva trasmissione cartacea.”;
- eliminando, nel capitolo di cui al precedente punto, il capoverso “Qualora nel trimestre non si sia dato luogo ad alcun *pagamento*, si dovrà comunque provvedere alla presentazione della scheda richiesta con indicazione del valore zero.” e sostituendolo con i seguenti capoversi:

“Per l’imputazione alle schede trimestrali degli oneri connessi a personale dipendente è rimessa facoltà al Soggetto attuatore di procedere secondo le seguenti modalità, da mantenere nel corso della gestione:

1. seguire un metodo completo che preveda un calcolo preciso mensile degli oneri sostenuti (cassa) per ciascun dipendente da cui si deduca costo orario e costo imputabile;
2. calcolare solo per la prima mensilità gli oneri imputabili secondo il metodo di cui al punto sub 1. e continuare ad operare con il medesimo costo orario standard anche a valere per le mensilità successive fino ad eventuale conguaglio a rendiconto;
3. nel caso il finanziamento configuri “aiuto di stato”, il costo standard può comprendere anche gli oneri indiretti e riflessi del personale, ancorché questi ultimi non risultino ancora “pagati” alla data della dichiarazione;
4. non procedere ad alcuna imputazione dei relativi oneri a stato d’avanzamento, rinviando tale incombenza alla sola quantificazione a saldo.

Il Soggetto attuatore dovrà comunicare alla struttura provinciale competente, con nota formale, quale delle suddette modalità intende fare propria. Per scelte diverse dalla modalità 1., gli oneri connessi al personale dipendente, invece di essere imputati in quota nelle varie schede trimestrali, possono essere o rettificati (casi 2., 3.), o imputati nella loro totalità (caso 4.), in una sola scheda trimestrale, che può essere quella relativa al trimestre in cui sono

terminati i pagamenti relativi al personale dipendente interno oppure quella (l'ultima) con la quale si concludono i pagamenti di tutte le spese del corso.”;

- sostituendo il capoverso successivo all'elenco puntato del paragrafo 14.1 PREMESSA METODOLOGICA ED INDICAZIONI OPERATIVE con la seguente frase: “A parte le indicazioni, vincolanti, sopra richiamate, emerge in tutta evidenza l'importanza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.”;
- sostituendo la prima frase del terzultimo capoverso del paragrafo 14.1 PREMESSA METODOLOGICA ED INDICAZIONI OPERATIVE con la frase “In particolare, per ciascun Fondo, la norma generale viene resa più esplicita con l'adozione, in sede centrale o regionale, di un apposito “vademecum” condiviso, che i presenti “Criteri” rendono vincolanti per la Provincia Autonoma di Trento.”;
- sostituendo l'intero contenuto del paragrafo 14.2 NORMA NAZIONALE con la seguente frase: “L'ammissibilità delle spese è disciplinata dalla normativa nazionale approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196.”;
- aggiungendo, prima della parte ESTRATTO del paragrafo 14.3 VADEMECUM NAZIONALE PER L'AMMISSIBILITA' DELLA SPESA AL FSE 2007-2013, il capoverso “Si tratta del vademecum condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Le prescrizioni in esso contenute non tengono conto di quanto indicato nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo di data 6 maggio 2009, n. 396. In particolare, le sue disposizioni ancora non contengono le semplificazioni connesse alla standardizzazione dei costi previste dal nuovo ordinamento regolamentare. Sarà cura della Provincia Autonoma di Trento recepire tali indicazioni non appena assolti i necessari adempimenti in sede nazionale.”;
- aggiungendo, all'inizio del paragrafo 14.5 COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELL'OPERATIVITA' DEL PO – Provincia Autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO, il sottoparagrafo “14.5.1 REGIME ORDINARIO”, contenente il medesimo testo del paragrafo 14.5 con la modifica di cui al punto successivo;
- sostituendo, nella parte A. TOTALE RICAVI del paragrafo 14.5 COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELL'OPERATIVITA' DEL PO – Provincia Autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO, i capoversi dal quarto (compreso) al penultimo (compreso) con il seguente capoverso: “La percentuale di finanziamento a carico dell'impresa è definita nell'avviso per la presentazione delle ipotesi progettuali nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato.”;
- aggiungendo, alla fine del paragrafo 14.5 COSTI AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELL'OPERATIVITA' DEL PO – Provincia Autonoma di Trento – FINANZIAMENTI IN CONCESSIONE O BENEFICI SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO IN PARTICOLARE PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO il seguente nuovo sottoparagrafo:

“14.5.2 REGIME SEMPLIFICATO

Per la preventivazione e consuntivazione degli oneri di gestione, in alternativa al regime ordinario, l'avviso alla presentazione delle ipotesi progettuali/programmazione annuale può prevedere la facoltà di optare per un regime semplificato. In questo caso, il Soggetto attuatore sarà chiamato a rispettare sia in sede di preventivazione che di consuntivazione i parametri di costo per ora di formazione definiti di volta in volta, per ogni tipologia di operazione, nell'avviso alla presentazione delle ipotesi progettuali/programmazione annuale (sostanzialmente si sostituisce il necessario rispetto di parametri e soglie per voce di spesa con il rispetto di un solo parametro di costo per ora di formazione).

Si ricorda che comunque il rendiconto dovrà essere regolarmente predisposto secondo le macro voci e voci di spesa indicate per il regime ordinario, anche se l'unico parametro vincolante sarà in questo caso quello del costo ora di formazione. Dovrà inoltre essere applicata la distinzione fra oneri diretti e oneri indiretti, con la regolamentazione pertinente.”;

- aggiornando pertanto l'indice con i nuovi sottoparagrafi di cui al precedente punto;
- eliminando, nel paragrafo 14.6 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI parte “a) *Principi generali relativi all'ammissibilità dei costi*”, dal primo punto del penultimo elenco puntato la frase “e di attivazione del relativo conto corrente bancario di gestione delle azioni.”
- aggiungendo, nel paragrafo 14.6 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI parte “c) *Modalità di tenuta dei dati contabili e apertura del conto corrente bancario dedicato.*”, all'elenco puntato il nuovo punto “Ai fini dell'ammissibilità delle spese potranno essere riconosciute anche spese pagate al di fuori del conto corrente dedicato quali:
 1. le spese per attività di progettazione sostenute prima dell'attivazione del percorso formativo;
 2. le spese direttamente sostenute dai consorziati nel caso di progetto affidati in gestione a Consorzi;
 3. altri casi valutati e concertati con il responsabile della struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo”;
- aggiungendo, nel paragrafo 14.6 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI, alla fine della parte “c) *Modalità di tenuta dei dati contabili e apertura del conto corrente bancario dedicato.*” il capoverso “Si rammenta che un conto corrente dedicato dovrà essere attivato per la gestione di tutte le spese connesse all'attuazione dell'azione progettuale, solo se si darà luogo alla richiesta, da parte del Soggetto attuatore, di anticipi o stati di avanzamento all'Amministrazione provinciale.”;
- eliminando, nel paragrafo 14.6 RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI parte “e) *Rendicontazione da parte degli Enti pubblici.*”, dall'elenco puntato il penultimo punto “l'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato per la gestione finanziaria.”;
- sostituendo, ogni qualvolta si presenti, la dicitura “Segretario Generale della Provincia” con la nuova dicitura “responsabile della struttura provinciale competente in materia di Fondo Sociale Europeo”;

- sostituendo, ogni qualvolta si presenti, la dicitura “Richiesta liquidazione quota a saldo” con la nuova dicitura “Dichiarazione finale”.

FB

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Pag. di 7 RIFERIMENTO: 2009-S139-00181